

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CFA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 21 settembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Enrico Moscati – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

1. RICORSO DEL FONDI CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CIARLONE NICOLA, (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FONDI CALCIO), PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 E AMMENDA DI € 1.500,00 PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE;**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12463/690 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società Fondi Calcio S.r.l. di Fondi (LT). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMENICO CERRUTI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AGROPOLI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;**

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI € 1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE,**
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12460/721 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

La C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. U.S. Agropoli di Agropoli (SA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Prof. Salvatore Lucio Patti – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELL’A.C.F. BRESCIA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE MESI 5 AL SIG. GIUSEPPE CESARI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1, C.G.S. E 48 BIS, COMMA 1, N.O.I.F.;**
- **AMMENDA € 600,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO PRESIDENTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 12878/100 PF15-16/DFL/GB DEL 12.05.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare - Com. Uff. n. 6 del 20.7.2016)**

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.C.F. Brescia Femminile di Brescia riduce la sanzione dell’inibizione al Sig. Giuseppe Cesari a mesi 2. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Prof. Enrico Moscati, – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

4. RICORSO DEL SIG. PERROTTELLI NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 10, COMMA 6 C.G.S. E DELL’ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO GARA MICRI/RENZULLI S. MICHELE DEL 22.2.2015 (FASCICOLO N. 261/15-16/PF – PROC. 842PF 14-15/GC/VDB) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Campania - Com. Uff. n. 7 del 28.7.2016)

La C.F.A., accoglie il ricorso, come sopra proposto dal signor Perrottelli Nicola e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 8 AL SIG. AMATO CARLO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RICORRENTE), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E 8 COMMI 9 E 10 C.G.S.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017, NONCHÉ AMMENDA DI € 2.000,00, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO N. 2 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12649/733 PF15-16/DP/FDA DEL 9.5.2016 E NOTA N. 14858/960 PF15-16/DP7FDA DEL 14.6.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)**

La C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (ME). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Dott. Luigi Caso – Vice Presidente; Avv. Gianfranco Iadecola – Componenti; con la presenza del dr. Davide Labriola e della sig.ra Maria Nazzarena Nobili in attività di Segreteria.

6. RICORSO DEL SIG. LUIGI MAZZOCCO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ISERNIA F.C.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS, C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 13 N.O.I.F. E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S., INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12943/784 PF15-16 DP/FDA DEL 12.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dal signor Luigi Mazzocco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:
-PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017;
- AMMENDA DI € 1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.,
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12943/784 PF15-16 DP/FDA DEL 12.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)**

La C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 21 settembre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio